

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 30/04/2024

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 8/01/2019 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo la scadenza di n. 22 delle 120 rate originariamente previste; a seguito dell'estinzione non è stata rimborsata la quota non goduta degli oneri sostenuti.

Esperita senza successo la fase del reclamo, chiede il rimborso della somma di € 1.116,60, oltre interessi legali.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: in via pregiudiziale, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e l'ex datore di lavoro, lo stesso è incorso in un'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ., con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto in oggetto, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 180/50; la richiesta di rimborso avanzata non è, pertanto, suscettibile di accoglimento, in quanto non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata di cui all'art. 125-sexies co. 1 del T.U.B.; nel merito la domanda è comunque infondata.

L'intermediario chiede, pertanto, di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, che nel caso di specie non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata previsto dall'art. 125-sexies TUB, dal momento che il ricorrente ha estinto il finanziamento dopo essere incorso in una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine (perdita d'impiego).

Nel caso di specie, l'intermediario conferma di aver incassato la somma dovuta a saldo riportata nel prospetto del debito residuo attraverso il pagamento del TFR di competenza del cliente, e in relazione a ciò comunque ha rilasciato quietanza liberatoria.

Sul punto si osserva che l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere infondate siffatte eccezioni dell'intermediario, laddove il debito sia stato comunque estinto tramite somme di pertinenza del cliente, e in particolare mediante il versamento del TFR.

L'eccezione preliminare proposta, pertanto, è da respingere perché infondata.

L'intermediario eccepisce, inoltre, la carenza di legittimazione attiva della società procuratrice, con particolare riguardo alla violazione delle Disposizioni ABF relative alla nozione di "cliente", osservando che la stessa ha presentato il ricorso in nome e per conto del cliente, ma in realtà opera nel proprio interesse cercando di generare un profitto per sé stessa. Chiede pertanto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Il Collegio, in particolare, rileva che con tale atto, il cliente ha ceduto alla società procuratrice il 50% del credito rinveniente dalle somme dovute dall'intermediario a titolo di rimborso degli oneri non goduti, quantificate nello stesso importo oggetto di domanda nel ricorso.

Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente in relazione al 50% del credito rinveniente dalle somme dovute dall'intermediario a titolo di rimborso degli oneri non goduti, oggetto della cessione da parte del cliente in favore della società procuratrice in quanto: 1) la società procuratrice non ha, né ha mai avuto, un "rapporto contrattuale" con la resistente, ma si è semplicemente resa cessionaria di un diritto di credito (di tipo restitutorio) derivante da un contratto di finanziamento già estinto. E per l'effetto, non sussiste alcun rapporto negoziale tra l'intermediario resistente (il ceduto) e la società procuratrice (il cessionario), essendo, tra l'altro, l'originario rapporto di finanziamento oramai estinto; 2) la normativa esclude dalla qualifica di cliente sia gli intermediari bancari e finanziari iscritti nei relativi albi ed elenchi (cioè i soggetti che possono invece investire la qualifica di resistente nel procedimento innanzi all'Arbitro), ma anche tutti quei soggetti che svolgono professionalmente attività nel settore bancario, genericamente inteso, ad esempio anche a titolo consulenziale (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 16816/17 e Collegio di Bari, decisione n. 24396/18).

L'eccezione preliminare proposta, pertanto, è da accogliere parzialmente, in quanto il ricorso non poteva essere presentato per il totale dovuto in nome del ricorrente che si era spogliato del 50% della titolarità del diritto azionato.

Nel merito la controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa



riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale *"l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*. In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui *"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt.3, 11 e 117/1° Cost., in relazione all'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art.11 octies, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n.73, conv. in legge 23.7.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le *"disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti"*, ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo pro futuro dall'art. 11 octies, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il "vecchio" art.125 sexies TUB, come del resto l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità).

Per contro, il nuovo art.125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che "*i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato*" e che, "*ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*".

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

In conclusione, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, il Collegio reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 459,00 - già arrotondata e limitata alla quota del 50% disponibile in capo allo stesso ricorrente - come risulta dalla seguente tabella:

Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	77,08%				
Data di inizio del prestito	28/02/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	63,39%				
rate pagate	22	rate residue	74				
Oneri sostenuti		Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Commissioni accessorie		898,56	Upfront	63,39%	569,56	0,00	569,56
Spese contrattuali fisse		550,00	Upfront	63,39%	348,62	0,00	348,62
Totale		1.448,56					918,18

Campi da valorizzare
Campi calcolati

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5922 del 16 maggio 2024

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 459,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA